



Alla c.a. Luner Invest srl
GFE srl

e p.c. Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamento
atmosferico

ARPAT, Settore VIA VAS

Comune di Crespina Lorenzana

Comune di Cascina

Comune di Fauglia

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 parte seconda. Richiesta di valutazione preliminare in merito alla sottoponibilità alle procedure di VIA in merito alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di 4,99 MWp denominato “Crespina”, sito in località Le Polle nel Comune di Crespina Lorenzana (PI). Proponente Luner Invest Srl. Nota di risposta.

Con riferimento alla nota acquisita al protocollo regionale n. 0389148 del 16/08/2023, presentata dalla società di consulenza GFE Srl per conto della società Luner Invest Srl (di seguito Proponente), recante richiesta di valutazione preliminare in merito alla sottoponibilità alle procedure di VIA di un progetto di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di 4,99 MWp denominato “Crespina”, sito in località Le Polle nel comune di Crespina Lorenzana (PI), si comunica quanto segue.

A. Contenuti richiesta pervenuta il 16/08/2023

Il Proponente, nella nota di cui in oggetto, richiede allo scrivente Settore con riferimento alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di 4,99 MWp denominato “Crespina”, sito in località Le Polle nel comune di Crespina Lorenzana (PI) quanto segue:

Richiesta 1. di rendere disponibili le informazioni su eventuali ulteriori progetti esistenti e/o autorizzati entro una fascia di un chilometro a partire dal perimetro esterno dell’area occupata dal progetto proposto, come previsto dal punto 4.1 del D.M. 30/03/2015;

Richiesta 2. se il “criterio del cumulo” previsto dal D.M. 30/03/2015 sia da applicare considerando le potenze dei progetti esistenti allo stato attuale o autorizzati/in fase di autorizzazione;

Richiesta 3. che per il progetto in esame analizzato non sia da presentare istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale presso la Regione Toscana ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010.

Trasmette quanto di seguito indicato:

W108 Istanza parere assoggettabilità VIA_230810

W108 TD.CV.01bis Inquadramento e vincoli

W092 TD.CO.01 Tracciato elettrodotto.



Nel raggio di un chilometro dal perimetro dell'area oggetto di intervento sono stati individuati dal Proponente alcuni impianti fotovoltaici esistenti o in fase di realizzazione, i cui dati sono sotto riepilogati, insieme a quello di nuova realizzazione.

Impianto	Parco Girasole	Cascina 1	Lavoria	Crespina
Titolare impianto	I Girasoli Società Agricola srl	Luner Invest srl	Luner Invest srl	Luner Invest srl
Ubicazione	località Immaginata nel comune di Fauglia (PI)	località Poderina nel comune di Cascina (PI)	località Lavoria nel comune di Crespina Lorenzana (PI)	Località Le Polle nel comune di Crespina Lorenza (PI)
Potenza attuale	996,00 kWp	977,13 kWp	993,60 kWp	--
Intervento previsto	Nessuna informazione	Revamping e Repowering con estensione area	Revamping e Repowering con estensione area	Nuova realizzazione
Potenza post operam	--	4,78 MWp	5,44 MWp	4,99 MWp
Autorizzazione richiesta	--	PAS prot. 23308 del 26/06/2023	Variante PAS prot. 7266 del 15/06/2023	--
Connessione post operam	--	Elettrodotto interrato MT15 kV connesso alla CP Cascina autorizzato mediante PAS prot. 23308 del 26/06/2023	Elettrodotto interrato MT15 kV connesso alla CP Cascina autorizzato mediante PAS prot. 7266 del 15/06/2023	Elettrodotto interrato MT15 kV connesso alla CP Cascina autorizzato mediante PAS prot. 7266 del 15/06/2023
l.r. n. 11 del 21.03.2011 all'interno delle aree disciplinate dall'art.7	SI	SI	NO	NO
Area idonea comma 8 lettera c-ter) punto 1 dell'art. 20 del d.lgs n. 199 del 8.11.2021	NO	SI	SI	NO
Area idonea comma 8 lettera c-quater) dell'art. 20 del d.lgs n. 199 del 8.11.2021	SI	SI	SI	SI

Distanze impianti

Impianto	Cascina 1	Lavoria	Crespina
Parco Girasole	> 1000 metri	895 metri	622 metri
Cascina 1	--	1.196 metri	887 metri
Lavoria	--	--	295 metri



B. Quadro normativo e giurisprudenziale.

Allegato II della parte seconda del d.lgs 152/2006 – Progetti di competenza statale: il punto 2) prevede “*impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale*”.

Allegato IV della parte seconda del d.lgs 152/2006 – Progetti di competenza regionale, il punto 2 lettera b) prevede “*impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW*”.

Il D.M. 30/03/2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2015, n. 84*” integra i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/2006. In particolare, con riferimento al criterio del cumulo con altri progetti punto 4.1, le Linee Guida stabiliscono una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale nel caso in cui le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale, ove l'ambito territoriale è definito da una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

Il D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13 (Legge di conversione 21/04/2023 n. 41), con l'art. 47 comma 11-bis, apporta semplificazioni in materia di autorizzazione ambientale degli impianti fotovoltaici da realizzarsi all'interno delle aree di cui alla lettera a) “*[...] aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;*”. Per tutte queste tipologie di impianti viene elevata a 10 MWp la soglia di potenza oltre la quale scatta l'obbligo di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006; viene inoltre elevata a 20 MW la soglia oltre la quale è necessario lo svolgimento di una procedura di VIA statale.

D.M. 10/09/2010 del Ministero dello sviluppo economico “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” – Allegato “*Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi*”, al punto 11.6 prevede: “*I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata*”.



moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.”.

La risposta all’Interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE prot. 0065335.24-04-2023), in materia di impianti eolici e fotovoltaici, riporta quanto segue: *“Ai fini di interesse del presente interpello si specifica che il punto 2) dell’allegato II alla parte del Codice, su cui interviene la norma in esame, assoggetta a VIA, tra gli altri, gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, nonché gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW e poiché la norma in esame precisa, per entrambe le tipologie impiantistiche citate, che le potenze indicate devono essere calcolate sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse, ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale, sono questi gli unici parametri da utilizzare per calcolare la potenza dell’impianto ai fini dell’assoggettamento o meno alla procedura di VIA.*

Alcun utile richiamo può essere effettuato al D.M. 10/09/2010 per la determinazione della potenza dell’impianto a ciò ostando sia la previsione tassativa contenuta nella norma sia la diversa natura giuridica degli atti essendo il DL atto normativo e il DM atto amministrativo che inoltre nel caso specifico afferisce a normativa differente e precedente rispetto a quella in esame.

Dal contenuto della norma discende dunque che alcun parametro e/o metodo di calcolo differente rispetto a quello contenuto nella citata norma possa essere invocato per determinare la potenza dell’impianto ai fini della individuazione dell’Autorità competente e della procedura da seguire. Con specifico riferimento al quesito posto la modifica normativa contenuta nell’art 10 del DL 50/2022 andrà applicata, in un’ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del D. Lgs. n. 152/2006.”

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 05465/2022 pubblicata in data 30/06/2022, nonché ulteriore giurisprudenza amministrativa precedente, prende in esame i casi in cui – ai fini VIA - più impianti di energia rinnovabile debbano essere considerati quale unico progetto, ai fine di evitare l’“artato frazionamento” del progetto medesimo.

C. Precedenti amministrativi

Il Proponente ha presentato in data 28/04/2023 istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per il potenziamento dell’impianto fotovoltaico Cascina 1; successivamente - in data 28/06/2023 - ha chiesto il ritiro e l’archiviazione dello stesso procedimento. Con decreto n. 15856 del 21/07/2023 il procedimento è stato pertanto archiviato.

D. Considerazioni

La proponente Società Luner Invest Srl ha intenzione di realizzare, nella medesima area, compresa tra i Comuni di Crespina Lorenzana e Cascina, tre progetti fotovoltaici a terra:

- progetto di ampliamento dell’esistente impianto di Cascina 1, per una potenza di 3,78 MWp circa;
- progetto di ampliamento dell’esistente impianto di Lavoria, 4,45 MWp circa;
- progetto di nuovo impianto denominato Crespina, della potenza di circa 4,99 Mwp.



Gli esistenti impianti di Cascina 1 e Lavoria non sono mai stati sottoposti alle procedure in materia di VIA. Singolarmente presentano potenza inferiore ad 1 MWp; sono posti ad oltre 1 km di distanza l'uno dall'altro.

Si prende atto che i tre suddetti progetti sarebbero posti in area idonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di cui al d.lgs.199/2021 art.20 e nelle aree di cui all'art. 47 comma 11 bis del d.l.13/2023; pertanto la soglia per l'applicazione della verifica di assoggettabilità di competenza regionale, di cui all'allegato IV al d.lgs.152/2006, sarebbe elevata a 10 MW.

Per i suddetti 3 progetti sarebbe stata presentata, ai comuni interessati, la PAS, di cui al d.lgs.28/2011.

La somma delle potenze dei tre progetti previsti supera i 10 MW e quindi non rileva la sussistenza o meno del dimezzamento della soglia di 10 MW, nei casi di cui al d.m. 30.3.2015.

Ognuno dei tre progetti, considerato singolarmente, presenta potenza inferiore a 10 MW e quindi non rileva la sussistenza o meno del dimezzamento della soglia di 10 MW, nei casi di cui al d.m. 30.3.2015.

I tre progetti, da quanto risulta agli atti del Settore scrivente:

- afferiscono tutti alla medesima Società proponente;
- presentano tutti lo stesso punto di connessione alla rete elettrica nazionale;
- sono posti in aree vicine, a distanze tra di loro comprese tra 295 e 1.196 m, sono posti nella medesima area vasta di cui alle linee guida SNPA 28/2020 (Valutazione di impatto ambientale, Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale) e nello stesso bacino visivo.

Le tre caratteristiche sopra riportate sono sintomatiche dell'unicità dell'impianto, ai fini dello svolgimento delle procedure in materia di VIA.

L'interpello ministeriale del 24.4.2023, sopra riportato, non è pertinente ai fini del caso in esame (impianto Crespina), in quanto gli altri 2 progetti di cui è prevista la realizzazione a cura di Luner Invest S.r.l. non sono mai stati oggetto di un procedimento in materia di VIA, né per i medesimi tale procedimento è in corso.

E. Conclusioni

Non spetta al Settore scrivente fornire l'interpretazione delle numerose e complesse normative nazionali in materia di impianti fotovoltaici. Il Settore scrivente non possiede alcuna competenza in relazione alla procedura di PAS di cui all'art.6 del d.lgs.28/2011.

Tuttavia, in considerazione del ruolo di Autorità competente per la VIA, che la Regione Toscana riveste per gli impianti fotovoltaici a terra della potenza – nel caso in esame – fino a 20 MW, si ritiene di esprimere il seguente parere:

per quanto esposto in precedenza, ai fini VIA, i suddetti tre progetti:

- progetto di ampliamento dell'esistente impianto di Cascina 1, per una potenza di 3,78 MWp circa;
- progetto di ampliamento dell'esistente impianto di Lavoria, 4,45 MWp circa;
- progetto di nuovo impianto denominato Crespina, della potenza di circa 4,99 MWp;

sono da considerare quale unico progetto in quanto:

- afferiscono tutti alla medesima Società proponente;
- presentano tutti lo stesso punto di connessione alla rete elettrica nazionale;



sono posti in aree vicine.

Tale unico progetto deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, in quanto la potenza complessiva supera i 10 MW e quindi supera la soglia di cui al punto 2.b) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006, come innalzata ad opera dell'art.47 comma 11-bis del d.l. 13/2023.

Sono fatti salvi elementi ed informazioni non in possesso del Settore scrivente ed interpretazioni autentiche della normativa nazionale ad opera dei competenti organi statali.

Per quanto riguarda la suddetta richiesta n.1 di codesta Società (impianti fotovoltaici esistenti o autorizzati in prossimità del previsto progetto Crespina), il Settore scrivente non è in possesso dei dati richiesti. Si inoltre la richiesta ad Settore regionale Servizi pubblici locali (per quanto riguarda le autorizzazioni uniche rilasciate) ed ai comuni interessati (per quanto riguarda le PAS pervenute).

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le esigenze di riservatezza.

Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

Distinti saluti

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PDA/LG

Allegati:

- documentazione Luner Invest srl.

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo



extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);

6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.